

Giovedì, 14 agosto 1930.

Affare Bassanesi.

Verbale.

L'on. Capo del Dipartimento di giustizia e polizia ha esposto, nella seduta del 12 agosto, il caso dell'italiano Bassanesi, il quale, l'11 luglio, nel corso d'un volo da Lodrino a Milano e ritorno, ha gettato su quest'ultima città dei manifesti antifascisti. Non v'è dubbio che abusando dell'ospitalità della Svizzera per sorvolare il territorio di un territorio amico e commettere un atto di propaganda rivoluzionaria, Bassanesi è incorso in una pena. Bisogna, soprattutto, evitare che si rinnovino atti simili, i quali ci metterebbero in una situazione spiacevole di fronte al Governo italiano. La questione che si pone, e che il Ministero pubblico ha tratta - ta in un memoriale distribuito ai membri del Consiglio, è di sapere quali disposizioni debbano essere applicate nella fattispecie. Entrano in considerazione: il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920 che regola la circolazione aerea in Svizzera e l'articolo 41 del Codice penale federale.

Il decreto che regola la circolazione aerea è certamente applicabile, essendosi Bassanesi reso colpevole di parecchie contravvenzioni alle norme di esso decreto. La pena può raggiungere un anno di detenzione e 10.000 franchi di multa. È possibile, in virtù di questo decreto, di comprendere nel procedimento: 1°. l'aviatore che accompagnava Bassanesi nel suo volo; 2°. il giudice di pace Martignoli, a Lodrino, e il suo domestico Cardis, i quali hanno agevolato l'atterramento dell'aeroplano ed aiutato a caricare i pacchi di manifesti; 3°. due individui stranieri che hanno trasportato i pacchi sul luogo d'atterramento; infine, Varesi, cassiere cantonale del Ticino, e Fiscalini, segretario presso il Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni, i quali hanno fornito a Bassanesi la benzina e l'olio necessari per lasciar Lodrino dopo il suo volo su Milano.



- 2 -

Se Bassanesi è perseguito in virtù del decreto del 1920, il Consiglio federale può o deferirlo alla Corte penale federale, o delegare il procedimento al Cantone. La prima via presenta delle condizioni di sicurezza che la fanno preferire senz'esitazione alla seconda. Essa risponde, inoltre, al voto del Governo ticinese.

L'applicazione dell'articolo 41 del Codice penale federale permetterebbe di punire più severamente il delinquente e i suoi compartecipi. Essa permetterebbe soprattutto di comprendere nel procedimento gl'individui che hanno redatto e stampato i manifesti trasportati da Bassanesi e che verosimilmente si trovano in Svizzera. D'altra parte, questa via presenta due inconvenienti. Anzitutto, l'applicabilità del detto articolo può essere contestata; la difesa non mancherebbe d'invocare che nè l'imperatore Carlo nè Schoeller furono perseguiti, benchè avessero commesso degli atti presentanti numerose analogie con quello di Bassanesi. In secondo luogo, il giudizio dell'affare dovrebbe essere deferito alle Assise federali, dove la difesa farebbe il processo del fascismo e, secondo la composizione della giuria, potrebbe ottenere un'assoluzione.

Conforme alle conclusioni del Ministero pubblico federale, il Capo del Dipartimento di giustizia e polizia ha proposto al Consiglio federale di rinunciare alla via dell'articolo 41 del Codice penale federale e d'ordinare un'istruzione per infrazione al decreto che regola la circolazione aerea.

Dopo discussione, il Consiglio ha dichiarato di approvare queste conclusioni, le quali sono adottate nella seduta di oggi nella forma seguente:

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli atti delle indagini iniziali compiute dal Ministero pubblico della Confederazione e dalla Direzione di polizia del Cantone Ticino contro Giovanni Bassanesi, di Aosta, nato nel 1905, maestro, presentemente detenuto nel penitenziario di Lugano, e compagni, visto il rapporto del Procuratore generale della Confederazione del 6 agosto 1930 e la proposta del Dipartimento di giustizia e polizia del 14 agosto 1930,

considerato quanto segue:

1. Le norme del diritto internazionale non permettono che un aeromobile straniero compia un volo di carattere offensivo nello spazio aereo di un altro Stato. L'atto compiuto da Bassanesi, il quale, contravvenendo al suddetto divieto del diritto internazionale, è partito con un aeromobile francese dal nostro territorio ed ha compiuto un volo nello spazio aereo di uno Stato estero per gettarvi manifesti rivoluzionari, costituisce una violazione del territorio di quello Stato (art.41 del Codice penale federale).

Per ragioni di opportunità, in considerazione specialmente del risultato delle indagini iniziali, si rinuncia a perseguire giudiziariamente quest'infrazione. Il carattere offensivo del volo potrà essere considerato come una circostanza aggravante per i reati contro il regolamento sulla circolazione aerea.

2. Bassanesi ha trasgredito il regolamento sulla circolazione aerea in Svizzera per il fatto che, prima di compiere il suo volo nello spazio aereo estero e al suo ritorno dall'estero è atterrato in un luogo vietato, omettendo di chiedere istruzioni all'ufficio federale dell'aeronautica per il tramite dell'autorità locale di polizia e di mettersi sotto la vigilanza di quest'ultima insieme col secondo passeggero dell'aeromobile, con l'aeromobile stesso e con il suo contenuto. Un'altra trasgressione

consiste in ciò che egli non possedeva nè il certificato di idoneità definitivo, nè un elenco dei passeggeri, menzionante quello partito con lui a volo da Lodrino nè un inventario delle merci (stampati) prese con sè a bordo (art.19, num.3, 4 e 6, art.20 e 37 del decreto del Consiglio federale che regola la circolazione aerea in Svizzera, del 27 gennaio 1920, convenzione provvisoria che regola la circolazione aerea tra la Svizzera e la Francia, del 9 dicembre 1919/1^o maggio 1920). Le infrazioni alle disposizioni sulla circolazione aerea sono aggravate dal fatto che il pilota dell'aeromobile si è servito del nostro territorio per violare la sovranità territoriale di uno Stato estero, compromettendo così la sicurezza esterna della Confederazione. Dall'ulteriore inchiesta risulterà se siano state commesse altre contravvenzioni alle disposizioni regolanti la circolazione aerea.

3. Bassanesi ha in pari tempo violato diverse disposizioni disciplinari della legge sulle dogane e delle sue ordinanze esecutive, per cui la Direzione generale delle dogane dovrà infliggergli una multa disciplinare.
4. Le persone che hanno aiutato Bassanesi prima, durante e dopo la sua azione, devono essere perseguite come compartecipi.

visti l'art. 4 della legge federale sulla procedura penale federale del 27 agosto 1851, l'art. 44 del codice penale federale del 4 febbraio 1853 e l'art.38 del suddetto decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920,

r i s o l v e :

1. Si rinuncia a un'azione giudiziaria contro Giovanni Bassanesi e compartecipi, per violazione territoriale (art. 41 del Codice penale federale).
2. Il giudizio sulle contravvenzioni contro il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920 che regola la circolazione aerea in Svizzera e sulla partecipazione a questi atti, è deferito alla Corte penale federale.

- 5 -

3. Il Procuratore generale della Confederazione è incaricato di ordinare l'istruzione preparatoria contro Bassanesi e compartecipi.

In pari tempo si risolve di pubblicare il seguente comunicato (vedi allegato).

Estratto del processo verbale (in italiano) al Capo del Dipartimento politico e a quello del Dipartimento di giustizia e polizia (un esemplare ciascuno) per informazione, e al Ministero pubblico della Confederazione (3 esemplari), per esecuzione.

Per estratto conforme,

Il Segretario:



C o m m u n i q u é .

Le Conseil fédéral, après avoir examiné s'il y avait lieu d'engager des poursuites pénales contre Bassanesi Giovanni et ses complices pour le vol du 11 juillet et recherché les bases sur lesquelles elles pouvaient être établies, est arrivé, dans sa séance de ce jour, aux conclusions suivantes. La poursuite de délits politiques n'a lieu que sur décision du Conseil fédéral. Or l'instruction de police judiciaire a prouvé à ce dernier d'une façon indubitable, en dépit des dénégations opiniâtres de Bassanesi, l'existence d'une série d'infractions à l'arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1920 sur la réglementation de la circulation aérienne en Suisse, infractions commises, avec le concours de tiers, par Bassanesi et son compagnon au cours du vol de Lodrino à Milan.

Par contre, les faits permettant d'appliquer l'article 41 du code pénal fédéral - violation d'un territoire étranger ou commission de tout autre acte contraire au droit des gens - ne sont pas éclaircis dans leurs détails. Une poursuite engagée sur cette base pourrait, tant dans l'instruction qu'au cours des débats, donner lieu à des complications et à des retards sans que les faits pussent être tirés complètement au clair. En outre, il faudrait mettre en mouvement le lourd appareil des assises fédérales. Pour ces motifs, le Conseil fédéral renonce à ordonner des poursuites sur la base de l'article 41 du code pénal fédéral. Le juge n'en pourra pas moins frapper les infractions aux dispositions sur la circulation aérienne de peines pouvant atteindre un an d'emprisonnement et 10,000 fr. d'amende. Rien ne l'empêchera, cela va de soi, en mesurant la peine, de considérer que l'aviateur, en se livrant à une activité séditionnaire au cours de son vol sur un territoire voisin et ami, a abusé gravement de l'hospitalité suisse et que ses complices ont aussi dû se rendre compte combien de pareils actes devaient troubler les relations de bon voisinage.

Pour marquer l'importance qu'il accorde à cette affaire au point de vue des intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral a décidé de déférer le jugement des actes incriminés à la cour pénale fédérale, alors qu'il lui eût été loisible de la déléguer à la justice cantonale. Ainsi l'affaire passe de la compétence du Conseil fédéral dans celle du juge d'instruction fédéral et des autorités judiciaires.

C o m m u n i q u é .

Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung Stellung bezogen zu der Frage, ob und nach welchen Gesichtspunkten eine Strafverfolgung gegen Giov. Bassanesi und Mitbeteiligte wegen des Fluges vom 11. Juli durchzuführen sei. Die Verfolgung politischer Vergehen setzt einen Bundesratsbeschluss voraus. Als unzweifelhaftes Ergebnis der gerichtspolizeilichen Erhebungen lagen - trotz hartnäckigem Leugnen Bassanesis - dem Bundesrate eine Reihe von Uebertretungen des Bundesratsbeschlusses vom 27. Januar 1920*) vor, begangen durch Bassanesi und dessen Begleiter auf dem Fluge Lodrino-Mailand, unter Mitwirkung von begünstigenden Drittpersonen.

Nicht so in den Details abgeklärt wäre der Tatbestand von Art. 41 des Bundesstrafrechtes der Verletzung fremden Gebietes oder Begehung einer andern völkerrechtswidrigen Handlung. Eine Verfolgung unter diesem Gesichtspunkte dürfte sowohl in der Untersuchung als in der gerichtlichen Verhandlung zu Weiterungen führen, die möglicherweise bis zum Schlusse keine völlige Abklärung brächten; dabei würde sie den schweren Apparat der eidgenössischen Assisen notwendig machen. Der Bundesrat verzichtet deshalb darauf, die Verfolgung nach Art. 41 B.St.G. anzuordnen. Dem Richter steht trotzdem für die Ahndung der Uebertretungen der Luftverkehrsordnung ein Strafraum bis zu einem Jahre Gefängnis und Fr 10,000 Geldbusse zur Verfügung. Es wird ihm selbstverständlich nicht verwehrt sein, bei der Strafmessung innert diesem Rahmen zu berücksichtigen, dass der Flieger durch seinen Einflug in den befreundeten Nachbarstaat mit aufwieglerischer Tätigkeit das schweizerische Gastrecht gröblich missbraucht hat und auch seine Helfershelfer sich bewusst sein mussten, wie störend derartige Vorkommnisse auf die nachbarlichen Beziehungen wirken müssen.

Um diese eidgenössische Bedeutung, welche er dem ganzen Vorfall beimisst, zu unterstreichen, hat der Bundesrat auch beschlossen, die Beurteilung der verfolgten Handlungen dem Bundesstrafgerichte zu übertragen; es hätte ihm auch die Delegation an die kantonale Gerichtsbarkeit offen gestanden. - Damit geht die Angelegenheit ihren Weg vom Bundesrate zum eidgenössischen Untersuchungsrichter und den gerichtlichen Instanzen.

* * * * *

*) betreffend die Ordnung des Luftverkehrs in der Schweiz.